



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2014

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92

**OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente nel contenzioso tributario proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola avverso al diniego del Comune di Mergozzo all'istanza di rimborso IMU per l'anno 2012**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome   | Carica       | Pr. | As. |
|------------------|--------------|-----|-----|
| TOGNETTI Paolo   | Sindaco      | X   |     |
| NIBBIO Ferruccio | Vice Sindaco |     | X   |
| OLIVA Emanuela   | Assessore    | X   |     |
|                  |              | 2   | 1   |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

## Deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2014

**OGGETTO:** Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente nel contenzioso tributario proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola avverso al diniego del Comune di Mergozzo all'istanza di rimborso IMU per l'anno 2012

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il ricorso presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola avverso il provvedimento di diniego emesso dal Comune di Mergozzo in relazione all'istanza di rimborso dell'Imposta municipale propria (IMU) versata per l'anno 2012 con riferimento agli immobili posseduti dalla stessa Agenzia nel territorio comunale;

**RITENUTO** che tale provvedimento di diniego risulti legittimo e che l'imposta debba ritenersi correttamente versata, in quanto l'imponibilità degli immobili posseduti da A.T.C. è espressamente prevista dall'art. 13, comma 10 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed è stata recentemente confermata dall'art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, che ha confermato l'applicabilità a tali immobili dell'aliquota ordinaria, con l'unica agevolazione consistente nell'applicazione della detrazione per abitazione principale, per quanto tali immobili debbano essere considerati a tutti gli effetti come altri fabbricati;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere a costituirsi nei predetti contenziosi, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia oggetto di contenzioso che richiede specifiche competenze;

**VISTO** il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria, e ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente;

**VISTO** l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

**CONSIDERATO** che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

**VISTO** altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

**VISTE** le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale;

**RITENUTO** che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione



# COMUNE DI MERGOZZO

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

## *Deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2014*

della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

**SULLA PROPOSTA** di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Porta rag. Giacomo

**CON VOTI** unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

**DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio del Comune, in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel procedimento contenzioso tributario proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in quanto il provvedimento di diniego emesso in relazione all'istanza di rimborso IMU appare legittimo e giuridicamente fondato;

**DI DARE ATTO** che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il di lui studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24.

**DI RIMANDARE** al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

## Deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2014

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
f.to ( Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ( Di Pietro dr. Nicola)

---

### Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 02/02/2015 all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito Web: [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i..

Mergozzo, lì 02/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ( Di Pietro dr. Nicola)

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 DICEMBRE 2014

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, lì 02/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ( Di Pietro dr. Nicola)

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, lì 02/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Di Pietro dr. Nicola)